

sione di questa natura, trovarmi in opposizione col generale Bixio; ma io posso assicurare la Camera che intendimento di chi ha proposta la legge si fu non di tenere mobilitato costantemente tutto il paese, ma di armarlo e renderlo atto alla mobilitazione, giusto al momento di bisogno. Imperocchè, se tutto il paese avesse da essere tenuto in moto nel modo che qui si accenna, il peso riescirebbe enormemente, intollerabilmente gravoso; ed in tal caso avrebbero ragione coloro che tentano di diminuire il numero possibile dei chiamati alle armi. Ma scopo della legge è quello, invece, di armare il maggior numero possibile di cittadini, o meglio di accordare al maggior numero possibile di cittadini il diritto e il beneficio del possesso e dell'ammaestramento delle armi; affinché, giungendo il pericolo, venendo il bisogno, siano in grado di farne l'uso migliore e più efficace.

Stando a ciò che dice il generale Bixio, questa legge dovrebbe essere buona soltanto per i supremi momenti di guerra, mentre invece essa è buona e deve servire fin d'ora e sempre.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Casaretto.

CASARETTO. Il deputato Macchi crede che la legge presente porti una variazione alle leggi preesistenti.

Prima di tutto io faccio osservare che non porta variazione alla legge ultima del 1859, perchè abbiamo visto continuamente il Governo, per decreto reale, non solo servirsi dei battaglioni già mobilitati, ma perfino decretare l'estrazione dei militi dalla guardia nazionale ordinaria per farne effettivamente la mobilitazione.

Ma io trovo che la legge presente non è neppure in contraddizione collo spirito della legge del 1848. Infatti la legge del 1848 esigeva che per organizzare la guardia mobile dovesse intervenire la legge, come interviene adesso, giusta quanto ha fatto osservare benissimo il relatore della Commissione.

La legge d'adesso fa ciò che chiamava a fare la legge del 1848. Anche allora però, una volta che fosse stata fatta l'estrazione dei militi dalla guardia ordinaria per comporre delle guardie mobili, anche allora, dico, secondo la legge del 1848, fatta quest'organizzazione, si lasciava in balia del Governo la facoltà di muoverli a suo piacimento.

La legge del 1848 diceva che, per estrarre i militi dalla guardia nazionale ordinaria, era necessaria una legge; ma non provvedeva poi che vi volesse un'altra legge per potersi servire di queste guardie mobili. Era allora in potere del Governo di servirsi di questa guardia mobile una volta organizzata. Ebbene, noi ora per legge decretiamo che quest'organizzazione della guardia mobile si faccia. Quando ciò sia fatto, resta, come sarebbe restato secondo la legge del 1848, che il Governo ha diritto di servirsi di questa guardia mobile, di moverla da un sito all'altro. Cosicché io credo che non variamo niente allo spirito della legge del 1848.

D'altronde io credo che, se è giusto che per fare, dirò così, il reclutamento di queste guardie nazionali, per fare l'organizzazione, sia necessario che intervenga la legge, com'è anche necessario che intervenga per reclutare l'esercito, è però giusto che, una volta l'organizzazione fatta, si lasci al potere esecutivo di servirsi anche repentinamente, ma sempre a seconda dei bisogni, di queste guardie mobilitate, nello stesso modo come dopo fatto il reclutamento per l'esercito, resta poi in balia del Governo di servirsi dell'esercito stesso.

FENZI, relatore. La questione che ha posto in campo l'onorevole Macchi, colla proposta che ci è stato fatto, mi pare che troverebbe meglio la sua sede nella discussione dell'articolo 17, dove si viene a ordinare che la guardia nazionale

mobile sia chiamata in servizio attivo per decreto reale. Se l'onorevole Macchi crederà che si debba chiamare in servizio attivo la guardia nazionale mobile in nessun altro modo che per mezzo d'una legge del Parlamento, allora proporrà il suo emendamento, il quale nell'attuale articolo mi pare che non trovi luogo opportuno.

MACCHI. Ebbene mi riservo a proporlo all'articolo 17.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe esaurire la discussione, dappoichè si è intavolata; almeno sarà fatto un passo; altrimenti ci troveremo sempre da capo.

BIXIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BIXIO. L'onorevole Macchi si è riferito all'articolo 124, il quale dice così:

« I corpi distaccati non potranno essere tratti dalle milizie comunali, se non in virtù di una legge speciale. »

Ebbene, è quella che facciamo adesso la legge speciale; la legge che il deputato Macchi domanda è quella che vi sta dinanzi e che si discute. Pare almeno che sia così. Si fa una legge adesso per mobilitare un dato numero di battaglioni; questi si mobiliteranno; e poi verrete di nuovo a domandare che si mobilitino?

In verità io non arrivo a comprendere come non si possa terminare adesso la discussione su questo punto.

PRESIDENTE. La parola è al deputato La Farina.

LA FARINA. Se ho compreso bene ciò che ha detto l'onorevole Macchi, non è già che egli domandi una legge per rendere mobilitabile la guardia nazionale, egli domanda una legge ogniquale volta si dovrebbe mobilitare la detta guardia. Se ho ben compreso, è questo lo spirito della sua proposta, ed è per questo che io credo che la Camera non possa dare la sua adesione alla proposta dell'onorevole deputato Macchi.

Questa proposta violerebbe uno degli articoli fondamentali dello Statuto, poichè metterebbe le truppe organizzate sotto il comando diretto del Parlamento.

Il Parlamento stabilisce le leggi, secondo le quali si organizza e la truppa regolare, e la guardia nazionale, e la guardia che diremo per ora mobilitata, ma il Parlamento non è lui che decide del momento in cui la guardia mobilitata deve adoperarsi. Ciò è fatto per decreto reale.

Il volere una legge ogni volta che si deve mobilitare un battaglione di guardia nazionale, da una parte distrugge l'effetto utile di questa nuova istituzione, e da un'altra parte porta un ingerimento attivo, diretto, del Parlamento nel movimento delle forze nazionali.

Io credo che ciò sia assolutamente opposto alla lettera ed allo spirito dello Statuto.

MACCHI. Mi rincresce di dover portare la questione anche un poco sul terreno politico, perchè vedo che gli onorevoli oppositori non vollero comprenderla a prima vista.

Io so che l'esercito permanente è consacrato alla difesa dello Stato, alla difesa delle nostre libere istituzioni; so per altro che la guardia cittadina ha qualche altro incarico, in forza delle nostre libere istituzioni. È vero o no? Se ciò non fosse, sarebbe non solo inutile, ma pericolosissimo questo dualismo armato che i paesi costituzionali metterebbero frammezzo alla nazione.

Certo che il legislatore, quando ha ordinato che vi fossero due forze distinte nel paese (le quali io spero e mi auguro che non abbiano a venire in collisione giammai), è certo, io dico, che il legislatore ha voluto che fino ad un certo punto stessero entrambe a difesa del paese e delle libere istituzioni; ma per altro alla milizia cittadina ha dato un altro incarico